



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise

SEDE CENTRALE di NAPOLI

Via Marchese Campodisola, 21-80133 Napoli

IL PROVVEDITORE

M_INF-PRNA
Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise
POOPP-NA
REG_INT_POOPP_NA
Prot: 0000174-09/02/2012-USCITA
01.01.02

VISTO

- L'art. 112, co. 5 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- La Parte II, Titolo II, Capo II del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - entrato in vigore in data 08 giugno 2011);
- L' art. 94 del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii.;
- La Legge Regione Campania 07/01/1983, n. 9 e ss. mm. e ii.;
- La Legge Regione Molise 09/09/2011-n. 25, la Legge Regione Molise 20/1996 e la Delib.G.R.Molise 3073/1996;

CONSIDERATO

- Che occorre provvedere a disciplinare presso questo Provveditorato la procedura dell' "autorizzazione sismica", che è espressamente prevista dall' art. 94 del DPR 380/2001 e s. m. e i.;
- Che tale procedura, per quanto concerne la normativa regionale vigente nelle regioni di competenza di questo Provveditorato, è disciplinata nella regione Campania dalla Legge Regionale n. 9/1983 e succ. m. e i., dal "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania", n. 4/2010, emanato con Decreto n. 23 del 11/02/2010 (B.U.R.C. n. 14 del 15/02/2010), del Presidente della Giunta Regionale integrato dal Regolamento n. 2 del 2011, per l'espletamento delle attività di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti (Bollettino Ufficiale n. 14 del 28/02/2011 della Regione Campania), mentre nella regione Molise la procedura è disciplinata dalla L.R.09/09/2011-n. 25, dalla L.R.20/1996 e dalla Delib.G.R.3073/1996;
- Che per quanto riguarda il Molise, la L.R.Molise 09/09/2011-n. 25 rinvia la regolamentazione della procedura di autorizzazione sismica ad apposito Regolamento regionale attuativo della Legge, allo stato non ancora emanato, prevedendo espressamente nelle more la vigenza della L.R.20/1996 e dalla Delib.G.R.3073/1996 e dunque, di fatto, la sospensione della procedura di autorizzazione sismica e la persistenza, in ogni casistica, della procedura di deposito sismico;
- Che in ogni caso, indipendentemente dalla esistenza in ambiti regionali di appositi strumenti legislativi locali, che in molte regioni(Campania) già sono vigenti e in altre(Molise)sono di imminente emanazione, vista l' esistenza in ambito nazionale di

uno strumento di legge(DPR 380/2001)che espressamente prevede l' autorizzazione sismica, la questione, relativamente alle opere realizzate dallo Stato e dunque anche dai Provveditorati Interregionali, è stata affrontata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ha fornito apposite indicazioni con i pareri n.205/2010, reso nell' adunanza del 21/01/2011 e n.206/2010, reso nell' adunanza del 10/02/2011, su quesito posto dal Provveditore alle OO.PP. per la Sicilia e Calabria;

- Che dalle indicazioni fornite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nei pareri soprarichiamati, scaturisce la possibilità che i Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche continuino nella prassi finora seguita di curare gli adempimenti previsti dalle Leggi 1086/1971, 64/1974 e dal DPR 380/2001, nonché dalle Leggi Regionali emanate nelle Regioni di competenza,presso i propri Uffici Tecnici,in luogo degli Uffici Regionali del Genio Civile, a condizione che venga garantito il rispetto della finalità delle norme predette, intese ad assicurare la sicurezza delle costruzioni, attraverso “la conservazione (il deposito) dei progetti strutturali esecutivi attraverso procedure dedicate, la verifica della corrispondenza dei progetti stessi alle norme tecniche vigenti (l'autorizzazione), nonché la vigilanza in corso d'opera e il collaudo secondo le modalità previste per legge;
- Che con Decreto Provveditoriale n. 0013885 del 29.06.2010 è stata disposta l'organizzazione degli Uffici di questo Provveditorato, nell' ambito della quale sono stati istituiti l' Ufficio Tecnico di Supporto al Provveditore per le Province di NA – CB – IS – OO.MM. e l' Ufficio Tecnico di Supporto al Provveditore per le Province di AV–BN–CE–SA, con il compito, fra gli altri, di curare le attività, per le opere eseguite dall'Istituto, inerenti al deposito dei progetti strutturali ai sensi della L.1086/71 e della Legge Regione Campania n. 9/83;
- Che con Decreto Provveditoriale n. 16299 del 21/07/2011 è stato istituito l' Ufficio Verifica Progettazioni, per le attività di verifica della progettazione di cui al capo II del DPR 05/10/2010-n.207-con a capo il Dirigente dell' Ufficio Tecnico di Napoli, Dr.Ing. Angelo Palazzo;

DECRETA

1. È disposta la procedura di seguito articolata, volta all' emissione del provvedimento di autorizzazione sismica/deposito sismico, preliminare all' inizio dei lavori, per le opere eseguite da questo Provveditorato nella Regione Campania.
- 1.1. DENUNCIA LAVORI-La denuncia dei lavori, consistente nell'istanza, nel progetto e nei relativi allegati, è presentata prima dell'inizio dei lavori a cura del Responsabile Unico del Procedimento al Dirigente dell' Ufficio Tecnico competente e deve riguardare lavori che interessano le strutture di un singolo organismo strutturale, al fine di ottenere un provvedimento di “autorizzazione sismica” ovvero di “deposito sismico”, quest' ultimo nei soli casi di varianti non sostanziali, definite al successivo punto 1.8.
Nel caso di opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, la denuncia deve essere sottoscritta anche dal costruttore, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).
Nel caso di denuncia presentata dopo l'inizio dei lavori, ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente, i predetti provvedimenti sono rilasciati in sanatoria, se nulla osta.
L'istanza deve contenere l'indicazione dei nominativi, della residenza e

dell'eventuale domicilio del Responsabile Unico del Procedimento, del progettista-rilevatore architettonico, del progettista-verificatore strutturale, del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera e del costruttore.

Il progetto dei lavori, da redigersi nel rispetto delle norme vigenti, consiste in:

- a) progetto architettonico conforme, ai sensi di legge, a quello allegato al titolo abilitativo (ove necessario) ovvero al provvedimento di approvazione;
- b) progetto strutturale di livello esecutivo, che definisce compiutamente e in ogni dettaglio l'intervento da realizzare.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) asseverazioni dei progettisti e del geologo, da cui risulti la conformità alla normativa vigente degli elaborati redatti;
- b) dichiarazioni a cura del Responsabile Unico del Procedimento, del costruttore e dei tecnici, conformi alla modulistica approvata;
- c) copia conforme, ai sensi di legge, del titolo abilitativo (ove necessario) ovvero del provvedimento di approvazione del progetto.

In caso di cessazione dell'incarico del Responsabile Unico del Procedimento, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera o del costruttore, il Dirigente dell' Ufficio Tecnico competente ne dà tempestivamente notizia per iscritto al competente Ufficio Tecnico di Supporto al Provveditore, indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante, allegandone la dichiarazione di accettazione. Per le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, il costruttore subentrante adempie all'obbligo di denuncia di cui al 3° comma.

La denuncia è predisposta secondo la modulistica di cui al successivo punto 1.9.

- 1.2. DEPOSITO SISMICO E RELATIVA ISTRUTTORIA-Il "deposito sismico" è limitato al caso di varianti non sostanziali, così come definite al successivo punto 1.8. La sussistenza delle condizioni per il "deposito sismico" in luogo dell' "autorizzazione sismica" deve essere certificata con dichiarazione asseverata sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il Dirigente emette il provvedimento di deposito sismico e trasmette la relativa denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto, documentazione allegata e dichiarazione asseverata di sussistenza delle condizioni per il "deposito sismico" al competente Ufficio Tecnico di Supporto al Provveditore che avvia l'istruttoria finalizzata alla verifica di completezza formale della documentazione tecnico-amministrativa presentata.


Il competente Ufficio Tecnico di Supporto al Provveditore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica:

- a) le condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico";
- b) la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale.

A conclusione dell'istruttoria, l' Ufficio Tecnico di Supporto provvede alla registrazione degli atti mediante deposito secondo un predisposto cronologico ed alla restituzione al richiedente di una copia munita degli estremi di deposito sismico.

I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "deposito sismico", da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983.

- 1.3. AUTORIZZAZIONE SISMICA E RELATIVA ISTRUTTORIA- L' "autorizzazione sismica" è obbligatoria per tutti i lavori eseguiti a cura di questo Provveditorato, ad



eccezione di quelli rientranti nelle varianti non sostanziali, come definite al successivo punto 1.8.

Con la presentazione della denuncia dei lavori, il Dirigente dell' Ufficio Tecnico competente avvia l'istruttoria finalizzata alla verifica di completezza formale della documentazione tecnico-amministrativa presentata, nonché alla verifica di merito, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983. Per le suddette attività di verifica il Dirigente si avvale dell' Ufficio Verifica Progettazioni cui trasmette tutti gli atti del procedimento.

Nell'ambito della attività istruttoria l' Ufficio Verifica Progettazioni verifica la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, così come previsto per il "deposito sismico".

In particolare verifica:

- a) la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- b) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- c) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- d) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale. Inoltre esamina la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti riscontrando, anche avvalendosi ove lo ritenga del parere del Comitato Tecnico-Amministrativo;
- e) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- f) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- g) in generale tutte le verifiche di merito tecnico previste nella Parte II, Titolo II, Capo II del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), con riferimento alla fattispecie specifica della progettazione strutturale.

A conclusione della verifica, in caso di esito positivo, l'Ufficio Verifica Progettazioni rilascia il rapporto conclusivo di verifica finalizzato all' emissione del provvedimento di autorizzazione sismica e lo trasmette, unitamente alla denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata, al dirigente dell' Ufficio Tecnico competente che provvede ad emettere il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il dirigente emette un provvedimento motivato di diniego.

Il provvedimento di "autorizzazione sismica", unitamente alla denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata, è trasmesso al competente Ufficio Tecnico di Supporto, che provvede alla registrazione degli atti mediante deposito secondo un predisposto cronologico ed alla restituzione al richiedente di una copia munita degli estremi di autorizzazione sismica.

I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero, per le varianti non sostanziali di cui al successivo punto 1.8, del provvedimento di "deposito sismico", da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983.

Il procedimento di cui al presente capo si attua anche per i lavori che si eseguono in variante a quelli oggetto di un precedente provvedimento di "autorizzazione sismica", fatta eccezione per le varianti non sostanziali.

- 1.4. **CONTROLLI SULLA REALIZZAZIONE**- I controlli in corso d' opera sono effettuati dal Direttore dei Lavori, con l' ausilio del personale dell' Ufficio Direzione

Lavori, e dal collaudatore statico in corso d'opera, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità

1.5. DIREZIONE LAVORI-Il direttore dei lavori informa preventivamente il collaudatore dell'inizio dei lavori strutturali, dell'esecuzione delle principali fasi costruttive e dell'ultimazione dei lavori strutturali.

Il direttore dei lavori deve:

- a) vistare tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione della stessa;
- b) assicurare la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione;
- c) curare l'annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato, dell'andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle strutture;
- d) vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il predetto giornale e garantirne la regolare tenuta e la conservazione in cantiere, in uno con la "autorizzazione sismica" ovvero con il "deposito sismico".

In caso di variante strutturale, il direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal Responsabile Unico del Procedimento il provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero di "deposito sismico".

Nei casi previsti dalla legge, il direttore dei lavori redige la relazione a strutture ultimate e ne consegna una copia al collaudatore in corso d'opera, una copia al Responsabile Unico del Procedimento ed una copia al Dirigente dell'Ufficio Tecnico competente. Tale relazione, con l'allegato giornale dei lavori, è presentata in duplice originale, entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali, al competente Ufficio Tecnico di Supporto, che avvia l'istruttoria amministrativa finalizzata al rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a strutture ultimate, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.

Il competente Ufficio Tecnico di Supporto, nell'attività istruttoria amministrativa verifica:

- a) il rispetto dei termini di legge;
- b) la completezza degli atti;
- c) la coerenza tra quanto ivi riportato e quanto indicato nell'istanza allegata alla denuncia;
- d) se sussistono motivi ostativi alla restituzione della relazione.

A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, l'Ufficio Tecnico di Supporto attesta l'avvenuto e corretto deposito della relazione a strutture ultimate e restituisce una copia degli atti presentati al Dirigente dell'Ufficio Tecnico competente ed una copia al Responsabile Unico del Procedimento. In caso di esito negativo, l'Ufficio Tecnico di Supporto comunica il diniego di attestazione.

In caso di dimissioni del direttore dei lavori, ovvero in caso di revoca dall'incarico, il direttore dei lavori:

- a) al fine di attestare la corretta esecuzione dei lavori realizzati, redige una dettagliata relazione sulle opere eseguite nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni dei prelievi effettuati sui materiali ai fini dei controlli di accettazione e tutta la documentazione di cui all'articolo 65, comma 6, lettere a), b), c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;
- b) trasmette al Responsabile Unico del Procedimento la relazione, il giornale dei lavori, la "autorizzazione sismica" ovvero il "deposito sismico" con relativi allegati, da consegnare al direttore dei lavori subentrante, nonché al collaudatore in corso d'opera.

Nel caso in cui il direttore dei lavori non effettui gli adempimenti di cui alle lettere a)

- b) la completezza degli atti;
- c) la coerenza tra quanto ivi riportato e quanto indicato nell'istanza presentata e nella relazione a strutture ultimate, ove prevista;
- d) se sussistono motivi ostativi alla restituzione degli atti di collaudo.

A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, l' Ufficio Tecnico di Supporto emette il provvedimento di attestazione dell'avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo e restituisce al Dirigente dell' Ufficio Tecnico ed al Responsabile Unico del Procedimento copie degli stessi. Tali atti hanno validità anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. In caso di esito negativo, il coordinatore dell' Ufficio Tecnico di Supporto emette un provvedimento motivato di diniego.

In caso di revoca o di dimissioni dall'incarico, il collaudatore in corso d'opera redige una dettagliata relazione sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di cui ai precedenti commi e quelle relative alle ulteriori attività da lui eventualmente disposte, ivi compresa l'effettuazione di prove di carico, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, per la parte di lavori o di opere realizzate. Tale relazione è consegnata al Responsabile Unico del Procedimento, al fine di trasmetterla al collaudatore in corso d'opera subentrante.

Il collaudatore subentrante deve:

- a) vistare gli elaborati progettuali allegati alla "autorizzazione sismica" ovvero al "deposito sismico";
- b) prendere atto delle opere effettivamente realizzate e riscontrare ogni eventuale violazione delle norme sismiche;
- c) verbalizzare, in contraddittorio con il direttore dei lavori e il costruttore, l'avvenuta effettuazione di tali attività in occasione della ripresa dei lavori;
- d) esaminare la relazione del precedente collaudatore.

La dichiarazione di accettazione dell'incarico deve attestare l'intervenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c), d)

1.7. VALUTAZIONE SICUREZZA COSTRUZIONI ESISTENTI - La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente è effettuata nei casi previsti dalle vigenti norme tecniche, al fine di stabilire se:

- a) l'uso della costruzione può continuare senza interventi;
- b) l'uso deve essere modificato;
- c) è necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante della struttura. In quest'ultimo caso essa è parte integrante del progetto esecutivo dei lavori da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/1983.

Ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, il tecnico verificatore e il Committente valutano la necessità di informare gli enti competenti.

Nei casi di cui alle lettere a), b), la valutazione deve essere presentata in triplice esemplare, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 9/1983, a cura del Dirigente dell' Ufficio Tecnico, all' Ufficio Tecnico di Supporto competente per territorio, che ne attesta l'avvenuta presentazione e ne restituisce due esemplari.

1.8. VARIANTI NON SOSTANZIALI-Ai fini della presente disposizione è considerata non sostanziale ogni variante che non determina significative modifiche al comportamento dell'organismo strutturale.

Per le varianti non sostanziali, relative a lavori precedentemente oggetto di denuncia, è sempre previsto il "deposito sismico".

La sussistenza delle condizioni di "variante non sostanziale" è attestata dal Responsabile Unico del Procedimento, con apposita dichiarazione asseverata.

1.9. MODULISTICA- La modulistica relativa agli adempimenti di cui alla presente

disposizione è reperibile sul sito internet di questo Provveditorato www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it in Area Provveditore-Segreteria Tecnica.

2. Per quanto riportato nei “considerato” e con riferimento alle opere eseguite nella Regione Molise, restano invariate le procedure fissate dalla L.R.20/1996 e dalla Delib.G.R.3073/1996, che disciplinano il deposito sismico.
3. L'Ufficio "Gestione Risorse Umane e Affari Generali" è incaricato di curare la notifica del presente provvedimento a tutto il personale e la trasmissione dello stesso alle OO.SS.


IL PROVVEDITORE`
Dr. Ing. Giovanni Guglielmi